



CITTA' DI BUSCA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 395

OGGETTO:

APPROVAZIONE ACQUEDOTTO	NUOVO	REGOLAMENTO	SERVIZIO
----------------------------	-------	-------------	----------

L'anno **millenovecentoottantanove** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **zero** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.		Sì
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
Totale Presenti:		0
Totale Assenti:		0
1. EANDI CARLA – Assessore esterno		Sì

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor MILISENNA Dr. Calogero il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor _____ in qualità di Sindaco avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Per relazione del Sindaco;
- Visto l'art. 9 punto 3 della Legge n. 144 del 24.04.1989, il quale prevede che per l'anno 1989 le tariffe per il servizio degli acquedotti siano determinate dagli Enti Locali in misura non inferiore all'80 per cento e in misura non superiore al 100 per cento dei costi di gestione;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.2.1989, con la quale si determinava, per l'anno 1989, le tariffe dell'acquedotto gestito dall'Amministrazione Comunale in adeguamento all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1988, che prevede la copertura di almeno l'80% di tutti i costi di gestione del servizio;
- Visto ancora l'art. 9 - comma 3 della Legge 144 del 24.4.1989 nel quale viene specificato che gli Enti devono adottare appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza e che per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 30.6.1989, con la quale, considerata la difficoltà interpretativa dell'ultimo capoverso dell'art. sopra riportato, veniva rinviato l'argomento all'ordine del giorno di un prossimo Consiglio Comunale;
- Dato atto che, in seguito ad esami e ricerche effettuate dall'Amministrazione e dagli Uffici Comunali, si è ora in grado di provvedere definitivamente;
- Visto il regolamento del servizio pubblico dell'acquedotto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 6.11.1910, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 62 in data 17.7.1921, n. 34 del 22.01.1988 e n. 154 del 30.5.1989 e composto di n. 36 articoli;
- Ritenuto di dover revocare il Regolamento sopra citato e contestualmente approvarne uno nuovo aggiornato alle norme della Legge 144 del 24.4.1989;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 del 24.7.1989, con la quale veniva fissato il contributo, quale rimborso spese, per l'allacciamento dell'acquedotto in £. 70.000= + £. 30.000= per ogni alloggio, per i fabbricati con più alloggi;
- Ritenuto opportuno variare l'importo del contributo sopra citato, portandolo a £. 250.000= + £. 60.000= per ogni alloggio, per i fabbricati con più alloggi;

con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1° - di revocare il Regolamento per la gestione dell'acquedotto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 6.11.1910, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 62 del 17.7.1921, n. 34 del 22.01.1988 e n. 154 del 30.5.1989;

ALLEGATO A
DELLA CC 395 89

COMUNE DI **BUSCA**
PROVINCIA DI **CUNEO**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO

(Art. 9, comma 4 della Legge 24 aprile 1989 n. 144)

ICAP
CASA EDITRICE S.P.A.

CAPO I
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto come segue:

1) in economia in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune;

Le norme tecnico-amministrative, la determinazione delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento in conformità a quanto disposto dall'art. 9 della Legge 24 aprile 1989 n. 144.

CAPO II

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2

La concessione di uso dell'acqua potabile è fissata secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1) categoria per uso potabile domestico ordinario;
- 2) categoria per uso speciale per attività produttiva;
- 3) categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di animali.

La concessione di uso speciale per attività produttiva è facoltativa, secondo la disponibilità della falda acquifera.

Art. 3

La fornitura dell'acqua viene concessa come segue:

- 1) ai proprietari degli stabili;
- 2) agli inquilini, i quali devono presentare, all'atto del contratto di fornitura, copia del contratto di locazione ed autorizzazione del proprietario.

Qualora la fornitura sia condominiale, la domanda di fornitura deve essere sottoscritta da tutti i condomini, ad eccezione di costruzioni di insediamenti residenziali nuovi; in tale caso viene sottoscritta dal proprietario originario dell'immobile.

La rete di distribuzione di acqua potabile deve essere posta nella generalità dei casi in suolo pubblico.

Qualora, se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

Art. 4

Il servizio di somministrazione di acqua potabile viene effettuato secondo idonea rete idrica nel centro urbano esistente per soddisfare l'uso domestico dei cittadini residenti.

Con apposito piano di risanamento del territorio, deve essere assicurata la fornitura dell'acqua potabile anche alle cascine agricole e case sparse esistenti nel territorio comunale.

In tale piano finanziario deve essere prevista una quota di partecipazione alla spesa relativa da parte delle proprietà interessate, da fissarsi con apposito atto deliberatorio.

Per le case agricole esistenti, limitatamente all'uso domestico, la partecipazione alla spesa non potrà superare il 50% del costo dell'opera con esclusione di eventuali finanziamenti statali o regionali assegnati.

Ogni nuovo insediamento residenziale o per attività produttiva, prima di ottenere la concessione di uso di acqua potabile deve assumere, a carico del proprietario interessato, oltre alla spesa della condotta occorrente per l'allacciamento, una quota della spesa relativa al potenziamento dell'impianto,

Art. 5

Ogni concessione è precaria fatta con regolare atto di convenzione e può essere sospesa da parte del Comune o Ente gestore in qualunque momento senza preavviso né indennità.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguita la presa d'acqua e si rinnova poi tacitamente, ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

Art. 6

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, la categoria per l'uso cui l'acqua viene destinata, la via, il numero civico e il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

Per i Consorzi, Enti gestori, Aziende speciali è necessario il visto di conformità da parte del Comune.

Art. 7

È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento e motivate da considerazioni di interesse pubblico.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario o amministratore di condominio ripartire la spesa relativa ai propri inquilini o singoli condomini.

Art. 8

L'acqua verrà distribuita continuativamente; il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuirne la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune o Ente gestore è obbligato ad avvertire tempestivamente gli utenti, a mezzo di pubblico avviso; né in questo caso, né in quello di interruzione per rotture o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.

Una copia della planimetria della rete di distribuzione deve essere depositata in Comune ed aggiornata annualmente, con indicati i punti dove sono ubicati gli idranti e le prese antincendio, con verifica annuale di funzionamento ai fini della Protezione Civile.

CAPO III

Art. 9

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.

Art. 10

Le opere di presa relative alla rete di distribuzione saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà del Comune.

I lavori di posa delle tubature relative alla rete di distribuzione dall'allacciamento fino al contatore dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'utente e dovranno essere collaudate dal personale tecnico del Comune.

Art. 11

Il contatore sarà fornito a spese del Comune
e l'utente sarà tenuto al versamento di un nolo annuo di lire

_____ come stabilito al Capo IX.

Art. 12

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa delle tubazioni e del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare lo apparecchio.

L'Utente proprietario di fondi che devono essere attraversati da opere necessarie per l'erogazione dell'acqua potabile a terzi, non potrà impedire l'accesso ai propri fondi per l'installazione di dette opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria; nel caso in cui, impedisca l'accesso per le finalità ora indicate, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile all'Utente proprietario che, in violazione dell'art. 1033 del Codice Civile, impedisca l'esercizio della servitù sopra contemplata.

Art. 13

Al contatore verrà apposto un sigillo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso. L'accertata manomissione dei sigilli, degli apparecchi misuratori o il prelievo abusivo dell'acqua, comporterà l'applicazione di una penalità da f. 500.000= a f. 1.000.000.

Art. 14

L'utente è responsabile di quasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo o accidentali e comunque di tutta quella parte di tubazione che è nella sua proprietà.

Nei casi in cui l'utente abbia una rottura o perdita post-contatore, tale da causare un consumo anomalo, dovrà essere pagata una percentuale non inferiore al 75%, calcolata sulla differenza tra l'ultima lettura e la media base effettuata sui tre anni.

Art. 15

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune o Ente gestore o Consorzio si riserva perciò il diritto di verificare, in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione con tempi prefissati.

CAPO IV

LETTURA CONTATORI

Art. 16

La lettura dei contatori può essere eseguita ogni tre mesi; è in facoltà dell'Amministrazione fissare acconti sul consumo medio dei periodi precedenti, salvo conguaglio dopo avvenuta lettura annuale, da effettuarsi obbligatoriamente almeno una volta all'anno.

L'Amministrazione ha, però, diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura sia gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture dà diritto alla Amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua; la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Art. 17

In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede al computo del consumo avvenuto, per l'accertamento dell'eccedenza verificatasi sul minimo di abbonamento.

Art. 18

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.

Tale verifica avverrà dopo versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, somma che verrà restituita se il reclamo risulta fondato.

Sarà ammessa una tolleranza del 5 (cinque) per cento sulle indicazioni del contatore.

Art. 19

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, il consumo per il periodo di mancato funzionamento viene valutato in base alla media dei due trimestri precedenti.

CAPO V

PAGAMENTI

Art. 20

Presso l'Ufficio di gestione del Servizio acquedotto deve essere tenuto un libro mastro, contenente la partita dei consumi di ogni utente, secondo la lettura dei contatori, da effettuarsi almeno una volta all'anno per le utenze ad uso domestico, mentre per le utenze speciali e facoltà dell'Ente gestore effettuare letture anche mensili.

Art. 21

Gli utenti devono pagare posticipatamente il prezzo della acqua consumata ad avvenuto accertamento mediante lettura dei contatori.

Verranno pertanto effettuati i pagamenti alla Tesoreria comunale entro 15 giorni dal ricevimento della bolletta. La riscossione delle somme suindicate avverrà nelle forme e nei modi previsti dalle Legge 14 aprile 1910 n. 639.

Art. 22

Trascorsi i termini di cui sopra, gli abbonati morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, anche una multa del 10% su esse.

Art. 23

Trascorsi ancora 15 giorni, l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

Per gli usi domestici la sospensione dell'erogazione per morosità è limitata ad una sola giornata con preavviso congiunto alla messa in mora.

CAPO VI

INDENNIZZI

Art. 24

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore. Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alla sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito in riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore ai 5 giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbuono relativo al prezzo della erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo. L'utente deve però dare avviso per iscritto dell'avvenuta interruzione all'Ufficio comunale.

CAPO VII

DETERMINAZIONE COSTO DI GESTIONE E TARIFFE ANNUALI

Art. 25

Il costo complessivo di gestione del servizio dell'acquedotto deve essere approvato con apposito atto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deve comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto al servizio acquedotto, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle Finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989.

Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti al 50%.

Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento, per la parte entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente, e per i costi effettivi a tutte le spese impegnate.

Art. 26

Per l'anno 1989 le tariffe delle utenze per il servizio degli acquedotti sono determinate dal Comune gestore o Consorzio o Ente gestore con delibera consigliare, in deroga all'art. 17, comma primo, della Legge 28 febbraio 1986 n. 41, in misura non inferiore all'80 e non superiore al 100% dei costi di gestione, da approvarsi con apposito atto deliberativo congiuntamente alla determinazione delle tariffe, a norma di quanto indicato nell'art. 9, della Legge n. 144 del 24 aprile 1989.

Art. 27

Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberate dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea consortile previo parere del Comune, annualmente, sulla base del costo di gestione dell'anno precedente e secondo la seguente distribuzione:

- 1) categoria per uso potabile domestico ordinario;
- 2) categoria per uso speciale per attività produttiva e di confezionamento;
- 3) categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di animali.

Per la quarta categoria di utenza sopracitata connessa all'allevamento degli animali, il costo unitario del servizio a mc. non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.

Gli utenti che intendono usufruire delle agevolazioni riservate alla 3^a categoria, dovranno presentare apposita domanda, in cui deve risultare lo status di allevatore, il numero dei capi allevati e la qualità dell'allevamento, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni.

L'utente allevatore dovrà avere un contatore separato da quello per i consumi civili. Tutte le spese inerenti l'installazione saranno a carico del richiedente.

Il provento derivante dall'applicazione delle tariffe sopracitate per il servizio dell'acquedotto non può essere in alcun caso, superiore al 100% dei costi di gestione e comunque non può essere inferiore all'80% di tali costi di gestione.

Tali limiti verranno adeguati, di volta in volta, alla legge nazionale per la finanza locale e sono limitati per l'anno 1989 alle percentuali sopraindicate.

Sono escluse dalle tariffe del presente Regolamento le applicazioni di imposte e tasse sugli scarichi delle acque provenienti da qualsiasi attività ed uso di acque.

CAPO VIII

DIVIETI, RESPONSABILITÀ, CONTRAVVENZIONI

Art. 28

È rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe.

Sarà punito con multa variabile da £. 500.000 a £. 1.000.000 oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.

Nella contravvenzione commessa da ragazzi, rispondono i rispettivi genitori.

Art. 29

È proibito agli abbonati di lasciare innestate alla propria diramazione una presa o diramazioni a favore di terzi.

Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura.

L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

È necessario per quanto sopra, interporre, per gli usi dell'acqua per latrina, una vaschetta aperta con rubinetto o galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

È necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, etc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sotto della pressione atmosferica.

Art. 30

È vietato agli abbonati di usare le chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

Art. 31

Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da £. 500.000 a £.1.000.000 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del servizio ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Art. 32

L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore.

La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale qualora la rottura risultasse volontaria, ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

CAPO IX

Art. 33

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relative ad abbonamenti trapassi, cessazioni e variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 34

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme.

Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

CAPO X
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

Le disposizioni del presente Regolamento faranno parte integrante del Contratto di concessione.

Art. 36

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione comunale di modificare in qualsiasi tempo, in tutto o in parte le disposizioni del presente Regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi e i regolamenti generali dello Stato.

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale (1), con verbale in data _____ 19 ____ n. _____

IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Pubblicato all'albo pretorio addì _____ 19 ____
dal _____ al _____ ^{con}_{o senza} opposizioni.

Il Segretario Comunale

Il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi della Legge Regionale, avendo l'organo di controllo ricevuto, copia dello stesso, in data _____
al n. _____

Addì , _____

Il Segretario Comunale

Pubblicato all'albo pretorio per il periodo di quindici giorni
dal _____ al _____ ^{con}_{o senza} opposizioni.

Il Segretario Comunale

Omologato dal Ministero _____
con Decreto _____ 19 ____ n. _____
e ripubblicato assieme al Decreto Ministeriale surriferito, per il periodo di 15 giorni,
all'albo del Comune dal _____
al _____ 19 ____

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

(1) L'approvazione dei Regolamenti comunali è di competenza dei Consigli comunali, a norma dell'art. 131 comma 6 della Legge comunale T.U. 4 febbraio 1915 n. 148

- 2° - di approvare il nuovo Regolamento per la gestione dell'acquedotto comunale, composto di n. 36 articoli, adeguato alle norme previste dalla Legge 144 del 24.4.1989 (All. A);
- 3° - di stabilire il contributo per l'allacciamento dell'acquedotto in f. 250.000= oltre f. 60.000= per ogni alloggio, per i fabbricati con più alloggi;
- 4° - di dare atto che in fase di prima applicazione del citato Regolamento, le domande di cui all'Art. 27 punto 4, comma 2°, dovranno essere presentate entro il 30 Aprile 1990.=
- 5° di incaricare il Sindaco per l'esplicazione delle successive pratiche previste dalla Legge e necessarie per l'approvazione del presente regolamento.=

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
Dott. GALLO Marco

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
MILISENNA Dr. Calogero
